

Publicato il 04/04/2017

N. 04186/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05744/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5744 del 2016, proposto da:
Ordine Nazionale dei Biologi, Ristori Marzia, Stecca Claudia, Greco
Francesco, Gambarelli Angela, Cantelmi Ambra, Niola Anna Maria, Mazzei
Costanza, Sorgato Fiorella, Marra Silvana Maria, Averna Alessandra Irene,
Del Roso Alessandra, Morocutti Milvia, Romanin Rossana, Mallone Luisa,
Pitton Giorgio Alberto, Moschettini Giovanni, Messina Ada, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Luca
Gioacchino Barone, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni
Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti di

Laura Aguanno, Simonetta Pagella, Giuseppina Chiovitti, Iolanda Maria Concetta Montera non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del dpr n. 19/16 contenente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre a posti di insegnamento - in riferimento alle disposizioni della nuova classe a-50 ex 60-a per i docenti già in possesso dell'abilitazione e titolari dei relativi insegnamenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che la prospettazione della ricorrente, laddove deduce la illogicità dell'esclusione del riconoscimento della laurea in possesso, non risulta in alcun modo contestata dall'amministrazione, sollecitata in causa analoga dalla sezione con ordinanza istruttoria – camera di consiglio del 2 agosto- a giustificare le predicabili scelte discrezionali, con la derivata fondatezza della doglianza con cui si censura il difetto di motivazione;

che conseguentemente il ricorso va accolto con annullamento in parte qua della tabella A allegata al DPR n.19/2016 (cfr sentenza della sezione n.10564/2016);

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato in via principale.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1500,00-millecinquecento/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO